

LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali” e, in particolare il Capo IV (Interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) e l’articolo 23 (Rinvio), il quale stabilisce che i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi disciplinati dalla legge stessa, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla loro concessione, sono periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio permanente degli Enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;
- Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- Richiamato il Decreto ministeriale 07/11/2014, concernente l’approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10 comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (GU serie generale n. 267 del 17/11/2014 – suppl. ordinario n. 87);
- Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al combinato disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. b, n. 9, che assegna in capo alla Giunta regionale la definizione delle soglie d’accesso alle prestazioni sociali agevolate e la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte dei beneficiari e dei loro familiari;
- Richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013”, e in particolare la direttiva strategica 1 “Presidiare l’Equità nella salute e nell’accesso appropriato ai servizi”;
- Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare:
 - il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 12 (Comunicazione di inizio del procedimento) e dal comma 3 dell’art. 13 (Contenuto e forma delle comunicazioni), in ordine alla pubblicizzazione degli elementi da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento allorquando sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolare gravosità tale da non rendere possibile la comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
 - l’art. 3 (Conclusione del procedimento), il quale al comma 3 stabilisce che la Giunta regionale definisce i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti, quando non siano già direttamente disposti per legge, regolamento o altro atto amministrativo generale, sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento;
 - l’art 23 (Silenzio assenso), il quale stabilisce al comma 5 che il silenzio assenso non si applica, tra l’altro, agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta regionale;

- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 12 in data 10 gennaio 2014, recante “Approvazione del piano di revisione dei criteri/modalità previsti per l’accesso a contributi, servizi e prestazioni di natura sociale e sanitaria nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa.”;
 - n. 716 in data 23 maggio 2014, recante “Approvazione delle direttive agli Enti Gestori dei servizi per anziani, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982 n. 93, a decorrere dal 1° luglio 2014”;
 - n. 866 in data 20 giugno 2014, recante “Approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi di cui al capo IV (interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) della l.r. 23/2010 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale”. Revoca della DGR 1553/2011”;
 - n. 627 in data 30 aprile 2015 recante “Approvazione delle procedure applicative del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), approvato con DPCM 5 dicembre 2013 n. 159”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 212 in data 19 febbraio 2016, con la quale, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23/2010, è stato stabilito l’importo della soglia di sussistenza considerata minimo vitale per l’anno 2016;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 328 in data 11 marzo 2016, poi modificata con DGR n. 523 in data 22 aprile 2016, con la quale sono stati approvati i nuovi requisiti per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e socio assistenziale delle strutture residenziali per la salute mentale, le dipendenze patologiche e i disturbi dei comportamenti alimentari e delle relative tariffe;
- dato atto che le suddette deliberazioni della Giunta regionale 328/2016 e 523/2016 hanno fissato nel 30 giugno 2016 la data di scadenza delle previgenti autorizzazioni e accreditamenti all’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture residenziali per la salute mentale e le dipendenze patologiche e che dal mese di luglio u.s. è entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione delle predette strutture con il relativo nuovo regime tariffario;
- richiamata la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Regionale Sanitaria USL della Valle d’Aosta n. 454 del 22 aprile 2016 relativa all’istituzione della UVSM (Unità di valutazione di Salute Mentale) per la valutazione multidimensionale e multiprofessionale per l’accesso alle strutture residenziali per la salute mentale, la dipendenza patologica e i disturbi del comportamento alimentare degli utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale;
- considerato che la riorganizzazione delle strutture residenziali per la salute mentale e le dipendenze patologiche definita con la DGR 328/2016, ha previsto, per le strutture di tipo alloggio classificate SRP 3.1, finalizzate agli interventi socio-riabilitativi, che il 40% della retta sia a carico del Servizio sanitario regionale ed il restante 60% sia a carico dell’utente;
- valutato che il progetto terapeutico dei soggetti inseriti nelle strutture classificate SRP 3.1 ha una durata massima prestabilita di 18/12 mesi e prevede una riabilitazione di mantenimento e un periodo di sperimentazione in ambienti con livelli di protezione più leggera prima del definitivo reinserimento sociale e che tali utenti hanno quindi, nel loro progetto di vita, la prospettiva di una vita autonoma per affrontare la quale necessitano di disponibilità economiche (spese per l’abitazione, per le utenze, per il vitto, ecc.);
- ritenuto quindi opportuno prevedere nuovi criteri per la determinazione del contributo per il pagamento delle rette a carico degli utenti inseriti con progetto riabilitativo temporaneo in strutture residenziali per la salute mentale, le dipendenze patologiche e i disturbi dei comportamenti;

- ritenuto necessario, per garantire analoghe opportunità sia ad ospiti di strutture private che pubbliche regionali, come già avvenuto per gli anni precedenti, recepire i contenuti delle direttive agli Enti Gestori dei servizi per anziani, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982 n. 93, per quanto attiene la metodologia di definizione della capacità contributiva degli utenti;
- valutato quindi opportuno modificare parzialmente i criteri relativi alla concessione dei contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative, ai sensi dell'art. 19 di cui al Capo IV della legge regionale 23/2010, secondo quanto riportato nell'allegato alla presente proposta di deliberazione che ne costituisce parte integrante e che sostituisce interamente l'allegato B alla DGR n. 866/2014;
- considerato che l'attuazione di quanto stabilito dalla DGR 328/2016, come modificata dalla DGR 523/2016, ha determinato il rientro di numerose persone residenti o con residenza storica in Valle d'Aosta, inserite in strutture private extra regionali, prevedendone il trasferimento nella rete dei servizi previsti nella delibera suddetta con l'applicazione a partire dal mese di luglio 2016 delle nuove regole tariffarie;
- ritenuto quindi opportuno proporre che tutte le disposizioni contenute nell'allegato alla presente proposta di deliberazione, inerente l'articolo 19 della legge regionale 23/2010, si applichino alle domande di contributo presentate da tutti gli utenti inseriti, a partire dal mese di luglio 2016, nelle strutture regionali riclassificate SRP 3.1 nonché ai rinnovi delle domande di contributo presentate dagli utenti inseriti in strutture extra-regionali omologhe (comunità per utenti psichiatrici/dipendenze patologiche di tipo alloggio) con progetti riabilitativi temporanei;
- atteso che l'attestazione ISEE allegata alla domanda e in corso di validità, è considerata valida per l'anno in cui è stata presentata la domanda, sempre che l'utente non presenti una nuova dichiarazione contenente variazioni nelle condizioni familiari e/o economiche;
- preso atto che la Struttura competente propone, in considerazione tanto della sostenibilità organizzativa e della complessità dei procedimenti quanto dell'elevato numero di richiedenti, di approvare, ai sensi della legge regionale 19/2007, le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi relativi agli interventi oggetto alla presente deliberazione:
 - i termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati in ciascun allegato alla presente proposta di deliberazione;
 - in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 19 in data 6 agosto 2007 viene inviata la comunicazione personale scritta di avvio del procedimento al richiedente;
 - non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;
- preso atto che la Struttura competente rileva la necessità che, in caso di decesso del beneficiario degli interventi economici di cui all'art. 19 della legge regionale 23/2010, gli stessi siano erogati, con le modalità previste nell'allegato della presente proposta di deliberazione, agli eventuali eredi legittimi o legittimari o testamentari, previa presentazione di domanda sottoscritta da uno degli eredi, delega alla riscossione degli eventuali altri eredi, autocertificazione della data di decesso e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla presenza di eredi;
- considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 23/2010, il Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta è stato sentito in merito alla presente proposta di deliberazione e ha espresso parere favorevole come risulta dalla nota prot. n. 30892/ASS in data 20 settembre 2016;

- considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 23/2010, la Commissione consiliare competente è stata sentita in merito alla presente proposta di deliberazione e ha espresso parere favorevole come risulta dalla nota prot. n. 31565/ASS in data 28 settembre 2016;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30/12/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 71150005 "Anziani – Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - 1.08.03.10.";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciatoo dalla Dirigente della Struttura famiglia e assistenza economica dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Laurent Viérin;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare la parziale modifica dei criteri per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 19 di cui al capo IV (interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) della l.r. 23/2010 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale" secondo quanto riportato dall'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale che sostituisce interamente l'allegato B della DGR 866 /2014;
- 2) di stabilire che i criteri di cui all'allegato alla presente deliberazione si applichino, con decorrenza retroattiva al mese di luglio 2016 - e precisamente alla data dell'8 luglio 2016 di modificazione delle autorizzazioni e degli accreditamenti istituzionali delle strutture di cui si tratta e dei relativi regimi tariffari - alle domande di contributo presentate da parte degli utenti inseriti nelle strutture regionali per la cura della salute mentale e per le dipendenze patologiche riclassificate SRP 3.1 ai sensi delle DGR 328/2016 e 523/2016, nonché ai rinnovi delle domande di contributo presentate dagli utenti inseriti in strutture extra-regionali omologhe (comunità per utenti psichiatrici/dipendenze patologiche di tipo alloggio) con progetti riabilitativi di durata massima determinata;
- 3) di stabilire, ai sensi della legge regionale 19/2007, le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi oggetto della presente deliberazione:
 - a) i termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati in ciascun allegato alla presente deliberazione;
 - b) in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 19 in data 6 agosto 2007 viene inviata la comunicazione personale scritta di avvio del procedimento al richiedente;
 - c) non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;
- 4) di dare atto che l'attestazione ISEE allegata alla domanda e in corso di validità è considerata valida per l'intero l'anno in cui è stata presentata la domanda, sempre che

l'utente non presenti una nuova dichiarazione contenente variazioni delle condizioni familiari e/o economiche;

- 5) di stabilire che, in caso di decesso del beneficiario degli interventi economici di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 23/2010, gli stessi siano erogati, con le modalità previste nell'allegato della presente proposta di deliberazione, agli eventuali eredi legittimi o legittimari o testamentari, previa presentazione di domanda sottoscritta da uno degli eredi, delega alla riscossione degli eventuali altri eredi, autocertificazione della data di decesso e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla presenza di eredi;
- 6) di disporre, ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la pubblicazione - per estratto - della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

SP/

§

ART. 19
(CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE E RIABILITATIVE)

1 - DESTINATARI

I contributi sono concessi a favore di persone non autosufficienti:

1. residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
2. residenti nel territorio regionale da meno di cinque anni dalla data di presentazione della domanda, ma che siano stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a cinque anni (residenza storica);
3. residenti in un comune della Valle d'Aosta da almeno cinque anni e già inseriti in struttura con retta a totale carico dell'interessato e/o dei suoi familiari per un periodo di almeno due anni, che, per sopraggiunti motivi economici, presentano domanda di contributo;
4. inserite in strutture fuori Valle che hanno acquisito la residenza presso la struttura in cui sono ricoverati, ma precedentemente residenti in Valle d'Aosta.

2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'interessato (beneficiario dell'intervento, familiare, curatore, amministratore di sostegno, tutore) presenta la domanda d'intervento economico assistenziale all'insorgere della necessità, concordando preventivamente il progetto assistenziale con l'assistente sociale competente per territorio e con eventuali altri operatori sanitari. Il modulo di domanda deve essere presentato compilato in ogni sua parte e corredato da tutta la documentazione richiesta sul modulo stesso.

3 - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per accedere al contributo il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti di non autosufficienza certificata e aver concordato preventivamente con i competenti servizi socio sanitari territoriali progetti inerenti l'inserimento in strutture private regionali o extraregionali.

In particolare, la non autosufficienza è determinata:

- 1) per le persone anziane ultrasessantacinquenni dall'essere in possesso dei requisiti di non autosufficienza definiti all'interno della valutazione multidimensionale effettuata in sede di UVMD, rientrando in uno dei profili SVAMA sotto elencati:

Tabella "Profili" (individuazione del profilo di autonomia)	
Profilo SVAMA	Descrizione
5	Lucido, gravemente dipendente
6	Confuso, deambulante, autonomo
7	Confuso, deambulante
8	Confuso, deambula assistito
9	Confuso, allettato
11	Confuso o soporoso, totalmente dipendente
12	Lucido, con elevate necessità cure sanitarie
13	Deambulante con elevata necessità cure sanitarie

14	Lucido, allettato, con elevata necessità cure sanitarie
15	Confuso o soporoso, dipendente, con elevata necessità cure sanitarie
16	Problemi comportamentali prevalenti, discreta autonomia
17	Problemi comportamentali, dipendente

- 2) per le persone con meno di sessantacinque anni affette da gravi patologie invalidanti dalla:
- a) certificazione medica, rilasciata dal competente servizio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (Psichiatria, SER.D., ecc.) avente in carico l'utente, attestante la patologia o il tipo di handicap da cui è affetto il soggetto e incidente sull'autonomia individuale in modo tale da rendere necessario l'inserimento in struttura;
 - b) certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992 o la certificazione rilasciata dalle commissioni mediche di cui alla l.r. n. 11/1999, attestante l'invalidità del 100% in soggetto non in grado di svolgere in modo autonomo le attività della vita quotidiana;
- 3) possono altresì accedere al contributo i soggetti già inseriti in struttura con retta a totale carico dell'interessato e/o dei loro familiari per un periodo di almeno due anni, che, per sopraggiunti motivi economici, non possono più sostenere totalmente la spesa previo il possesso dei requisiti di cui sopra.

4 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

- 1) La domanda deve essere presentata corredata da:
- ISEE socio sanitario residenze o ISEE socio sanitario dell'utente in corso di validità;
 - qualora il beneficiario non possa richiedere l'ISEE socio sanitario residenze o l'ISEE socio sanitario per mancanza dei requisiti, ma sia in possesso della certificazione di cui alla lettera a) numero 2, punto 3 (Requisiti per accedere al contributo) del presente allegato, sarà ritenuto sufficiente l'ISEE ordinario;
 - autocertificazione di percepire pensione di invalidità e indennità di accompagnamento;
 - documentazione relativa all'importo mensile o giornaliero della retta redatta dalla struttura che accoglie l'utente;

La documentazione comprovante la condizione di non autosufficienza deve essere ripresentata ogni due anni, salvo i casi segnalati dall'Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD) o dall'Unità di Valutazione di Salute Mentale (UVSM) per i quali non sia ipotizzabile un miglioramento della situazione psico-fisica del beneficiario.

- 2) L'assistente sociale competente per territorio in collaborazione con eventuali altri operatori sanitari elabora il progetto che deve essere presentato e approvato dall'Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD) o dall'Unità di Valutazione di Salute Mentale (UVSM) e acquisisce la documentazione comprovante la condizione di non autosufficienza e li trasmette alla Struttura famiglia e assistenza economica contestualmente all'inoltro della domanda. Il progetto può essere a tempo indeterminato, nel caso in cui non sia ipotizzabile un miglioramento della situazione psico-fisica del beneficiario oppure a tempo determinato nel caso in cui sia ipotizzabile un miglioramento,

in tal caso deve essere rivalutato e approvato dall'UVMD/UVSM con i tempi indicati in sede di valutazione.

- 3) Il Dirigente della Struttura famiglia e assistenza economica dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali dispone l'erogazione dei contributi e conclude il procedimento:
 - entro 60 giorni dalla data del protocollo, o in subordine entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'ultimo documento presentato nel caso della domanda che attiva il progetto di inserimento;
 - entro 120 giorni dalla data di protocollo dell'ultimo documento presentato nel caso di rinnovo del progetto.

5 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI CONTRIBUTO

- 1) Il contributo è stabilito in base all'importo della retta e alla quota di contribuzione a carico del beneficiario e sarà liquidato direttamente alla struttura ospitante, su delega del beneficiario, previa presentazione della fattura mensile attestante la fruizione del servizio da parte della struttura ospitante stessa.
Il contributo viene erogato esclusivamente se di importo mensile uguale o superiore ad € 25,00.
La quota massima ammissibile a contributo è pari a € 70,00 giornalieri, determinata dalla quota alberghiera e/o da quella socio assistenziale.
- 2) La capacità contributiva del beneficiario è determinata sulla base dell'ISEE presentato al quale sono aggiunti gli eventuali assegni di invalidità e l'indennità di accompagnamento percepiti dal beneficiario stesso; in casi particolari, in cui l'attestazione ISEE dell'utente non corrisponda alla sua situazione economica reale, i servizi sociali competenti potranno relazionare in merito descrivendo la reale capacità contributiva sulla base delle effettive entrate della persona, allegando eventuale documentazione in merito (buste paga, CUD, ecc.); la struttura competente, tenuto conto della relazione e delle franchigie indicate al punto 5 del presente allegato, stabilirà la quota contributiva a carico del beneficiario.
- 3) All'ISEE del beneficiario inserito a tempo indeterminato di età superiore ai sessantacinque anni sarà applicata una franchigia annuale di euro 1.000,00= per provvedere a esigenze personali di qualsiasi tipo.
- 4) All'ISEE del beneficiario inserito a tempo indeterminato di età inferiore a 65 anni, sarà applicata, una franchigia di euro 1.500,00= se è l'unico componente e di euro 5.000,00 se il suo nucleo familiare è composto da più persone, per provvedere ad esigenze personali di qualsiasi tipo;
- 5) All'ISEE del beneficiario di qualsiasi età, inserito per un periodo di tempo determinato, sarà applicata una franchigia di euro 6.000,00= sia per provvedere ad esigenze personali che per sostenere il progetto di autonomizzazione;
- 6) All'ISEE del beneficiario di qualsiasi età, inserito per un periodo di tempo determinato e con nucleo familiare composto da più persone sarà applicata una franchigia di euro 9.500,00= sia per provvedere ad esigenze personali che per sostenere il progetto di autonomizzazione.
- 7) gli utenti soli che presentano un'ISEE dal quale emerga che l'utente abbia il solo reddito da pensione assoggettata ai fini IRPEF, senza un patrimonio mobiliare o immobiliare, e, con una riparametrazione alla scala di equivalenza pari a 1,00 potranno fruire di un'ulteriore franchigia pari ad euro 750,00= annuali.
- 8) In ogni caso, al coniuge o al familiare rimasto al domicilio deve essere garantita una situazione economica pari al minimo vitale stabilito per l'anno di riferimento.

- 9) La quota di contribuzione giornaliera per il servizio residenziale sarà determinata in base alle seguenti fasce di ISEE:
- a. l'utente con una dichiarazione ISEE fino a euro 24.000,00= al netto della franchigia pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione alla propria situazione economica fino a un massimo di euro 65,00;
 - b. l'utente con una dichiarazione ISEE superiore a euro 24.000,01= al netto della franchigia, pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione alla propria situazione economica fino a un massimo di euro 70,00;

6 - ASPETTI PROCEDURALI

- 1) I servizi socio sanitari territoriali competenti hanno l'obbligo di segnalare per iscritto alla Struttura famiglia e assistenza economica qualunque variazione del progetto di inserimento relativo alla persona entro 30 giorni dal suo verificarsi.
- 2) Ogni documento richiesto dalla Struttura famiglia e assistenza economica a completamento dell'istanza deve essere presentato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta stessa.
- 3) Il contributo è concesso dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda o dalla data dell'effettivo inserimento in struttura e per il periodo di tempo definito dal progetto formulato con i servizi socio sanitari territoriali e approvato dall'UVMD o dall'UVSM.
- 4) Qualora, a causa dell'aumento della retta, i soggetti intendano richiedere la rideterminazione dell'intervento economico assistenziale, gli stessi devono presentare richiesta scritta alla Struttura famiglia e assistenza economica, corredata da idonea documentazione della struttura dalla quale si evinca la variazione del costo della retta giornaliera o mensile. La rideterminazione dell'intervento economico avverrà a partire dal mese successivo da quello in cui è stata ripresentata la richiesta suddetta.
- 5) I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare alla Struttura famiglia e assistenza economica le variazioni anagrafiche ed economiche che comportino un aumento dell'IRSEE entro 30 giorni dal loro verificarsi. La rideterminazione del contributo avviene a partire dal mese in cui si è verificata la variazione.
- 6) È facoltà dell'utente presentare entro il periodo di validità dell'ISEE una nuova attestazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche a suo beneficio. I contributi calcolati sulla nuova attestazione avranno decorrenza dal mese successivo alla presentazione della stessa.
- 7) L'erogazione del contributo sarà interrotta in caso di decesso dell'avente diritto. In tal caso l'intero importo del contributo sarà riconosciuto agli eredi su presentazione della relativa istanza corredata dalla documentazione richiesta entro un anno dal decesso del beneficiario dell'intervento.
- 8) Le strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative nelle quali i soggetti sono inseriti in regime residenziale o diurno, qualora la tipologia della struttura ospitante sia autorizzata al funzionamento per la patologia da cui è affetta la persona che necessita dell'inserimento, devono avere e far pervenire alla Struttura famiglia e assistenza economica l'autorizzazione all'esercizio e al funzionamento, gli eventuali atti deliberativi per la determinazione delle rette e quant'altro sia ritenuto utile per l'individuazione della tipologia della struttura stessa.

7 - ESCLUSIONI E CONTROLLI

- 1) Nel caso di rifiuto da parte del beneficiario, o di chi lo rappresenta, di presentare la dichiarazione sostitutiva unica, non è concesso alcun contributo.

- 2) Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, sono effettuati controlli – anche a campione – avvalendosi delle informazioni in possesso degli Enti depositari compresi quelli della Pubblica Amministrazione.
- 3) Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l'inesistenza, la parzialità o la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'accesso al contributo, il Dirigente della Struttura famiglia e assistenza economica provvede alla revoca dello stesso, all'attivazione della procedura per il recupero delle somme indebitamente erogate ed eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.